



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE PROVOCATE DA CINGHIALI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE DEL TICINO.

Fondi Compensazione SATAP -ZSC IT1150001 – “Valle del Ticino”, Macro-area B Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali.

Vista la Legge Regionale n. 19 del 29.06.2009, e smi

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Al fine di promuovere azioni rivolte alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica con particolare riferimento a quelli causati dai cinghiali, l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore intende procedere all'assegnazione di contributi per la realizzazione di recinzioni atte a prevenire i danni provocati alle coltivazioni agrarie nel territorio del Parco Naturale del Ticino e nello specifico nei comuni di Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano. La finalità generale del presente avviso è quella di mitigare l'impatto della fauna selvatica sulle attività agricole, proteggendo le colture con specifiche recinzioni.

L'obiettivo specifico è quello di proteggere le colture e i prati con particolare riferimento a quelle per le quali la fauna selvatica produce maggiori danni in termini economici per unità di superficie. A tale scopo le recinzioni dovranno essere realizzate *ad esclusiva difesa del campo coltivato* con le tipologie individuate dall'Ente di cui al punto 7).

ART. 2 - AREA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammessi a contributo gli interventi di recinzione realizzati su terreni, utilizzati per la coltivazione di produzioni agricole e prati ricompresi nell'area protetta del Parco Naturale del Ticino.

ART. 3 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Le risorse finanziarie stanziare per l'anno 2022 sono di euro 30.000,00 che trovano copertura nelle

somme di cui agli interventi di compensazione ambientale nell'area ZSC IT1150001 – “Valle del Ticino”, Macro-area B Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali.

ART. 4 - BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Possono accedere al presente bando gli imprenditori agricoli, proprietari o conduttori di fondi agricoli, muniti di fascicolo aziendale e ricadenti nel territorio del Parco Naturale del Ticino.

I proprietari e/o i possessori dei terreni possono presentare una singola domanda.

I terreni oggetto di interventi devono essere inseriti nel fascicolo aziendale del richiedente.

ART. 5 - CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti i seguenti criteri di precedenza:

- 1) Colture di mais (da foraggio e da granella) e altri cereali;
- 2) Colture foraggere;
- 3) Colture orticole;
- 4) Presenza ed entità di richieste di risarcimento danni da cinghiali nel biennio precedente;

Potrà costituire titolo preferenziale avere aderito a iniziative promosse dall'Ente riferite alle buone pratiche ambientali (marcite, riqualificazione corpi idrici, tessere agro-ambientali, etc).

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di protezione delle colture agricole realizzati con recinzioni elettrificate secondo la tipologia di seguito descritta, ovvero anche non elettrificate nei casi di necessità di adeguamento di strutture già esistenti.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI RECINZIONI

Le tipologie di recinzione consentite trovano descrizione all'interno delle Linee guida per la realizzazione di recinzioni in fondi agricoli nel territorio delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore adottate con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 13/12/2020 ovvero:

1) Recinzioni per il contenimento di animali selvatici dannosi alle colture:

Si tratta di recinzioni di altezze diverse, basate sull'uso di corrente elettrica. Nella realizzazione delle recinzioni dovranno essere utilizzati sistemi per consentire il libero transito di mezzi e persone lungo le strade vicinali e interpoderali. Fra gli ungulati che frequentano le aree protette, il capriolo e il daino costituiscono una causa di danno importante alle colture agricole solo in caso di coltivazioni arboree, viticole o orticole, mentre il cinghiale determina danni gravi principalmente a colture annuali come mais e riso e ai prati stabili.

a1) Recinzioni di altezza minore Trattasi di tipologia di recinzione utile a proteggere le colture, ad esempio, dagli attacchi di cinghiali. Lo schema di recinto tipo è composto da tre fili/cavi posizionati paralleli, il primo posto a 20-25 cm da terra. I fili/cavi sono sostenuti da pali in legno del diametro di

circa 6- 8 cm, posizionati ad altezza fuori terra di massimo 1 m, conficcati nel terreno senza opere murarie ad una distanza non inferiore di 3 m l'uno dall'altro, a seconda della morfologia del terreno.

a2) Recinzioni di altezza maggiore Trattasi di tipologia di recinzione utile a proteggere le colture, ad esempio, dagli attacchi di ungulati che saltano (daini, caprioli...). Lo schema di recinto tipo è composto da più fili/cavi posizionati paralleli, il primo posto non meno di 20-25 cm da terra. I fili/cavi sono sostenuti da pali in legno del diametro di circa 8-10 cm, posizionati ad altezza fuori terra di massimo 2 m, conficcati nel terreno senza opere murarie ad una distanza non inferiore di 3 m l'uno dall'altro, a seconda della morfologia del terreno.

2) Recinzioni per allevamenti zootecnici

Oltre alla recinzione in legno come descritta al punto a1), sono consentite recinzioni per il pascolo del bestiame realizzate con struttura verticale in legno infisso nel terreno ed elementi orizzontali elettrificati a basso impatto visivo.

3) Recinzioni per allevamenti avicoli

Per l'allevamento avicolo sono consentite recinzioni con struttura portante in legno o paletti e rete metallica, senza impiego di calcestruzzo. L'altezza massima consentita è di 2,00 m. La localizzazione di tali recinzioni deve avvenire in adiacenza al centro aziendale e deve essere mascherata perimetralmente con essenze arbustive autoctone, utilizzando soggetti di almeno 1,00 m di altezza. Dovranno essere obbligatoriamente previste cure colturali per almeno tre anni e sino all'affrancamento delle piantine, quali sfalcio delle infestanti nella stagione estiva, irrigazioni di soccorso nella stagione estiva, sostituzione delle piantine morte. Nel caso di sostituzione di piantine morte, i tre anni decorrono dalla data di sostituzione.

4) Recinzioni per attività orto-florovivaistiche

Sono consentite recinzioni delle aree destinate alle colture orto-florovivaistiche, nel caso di realizzazione di strutture a protezione delle colture (tunnel) e dei fabbricati accessori connessi allo svolgimento dell'attività agricola. In tali casi devono essere realizzate con struttura verticale in legno completata da rete metallica, con altezza massima di 1,80 m. Tali recinzioni devono essere mascherate perimetralmente con essenze arbustive autoctone, utilizzando soggetti di almeno 1,50 m di altezza. Dovranno essere obbligatoriamente previste cure colturali per almeno tre anni e sino all'affrancamento delle piantine, quali sfalcio delle infestanti nella stagione estiva, irrigazioni di soccorso nella stagione estiva e sostituzione delle piantine morte.

N.B.: le recinzioni devono essere realizzate con caratteristiche tecniche ed estensione tali da garantire il mantenimento dei corridoi ecologici e il passaggio della fauna minore. La realizzazione delle recinzioni non deve altresì impedire o ostacolare il transito attraverso gli itinerari ciclo

pedonali, la rete sentieristica e le strade poderali. Il legname utilizzato per la realizzazione delle recinzioni deve essere preferibilmente di provenienza locale, comunque non trattato con materiali inquinanti. Le recinzioni metalliche dovranno essere di colore verde o marrone.

ART. 8 - CONTRIBUTO AMMISSIBILE

L'ammontare del contributo concesso è determinato a seguito di apposita procedura istruita per l'acquisto e la messa in opera dell'attrezzatura necessaria. Nel contributo previsto sono incluse tutte le opere accessorie relative all'esecuzione a regola d'arte dell'intervento. La lunghezza della recinzione ammessa a contributo è quella risultante dal rilievo in campo ad opera del personale incaricato per massimo di 2 km. Le domande ammesse verranno finanziate fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto all'art. 3.

Il contributo massimo riservato al singolo richiedente è pari a €. 2.500,00 o superiore in base all'entità delle richieste pervenute, su valutazione dell'Ente.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le domande dovranno pervenire all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore **entro il giorno 11/03/2022 alle ore 12.00.**

La domanda dovrà pervenire, secondo il modello Allegato 1), corredata della seguente documentazione:

- dati catastali, con allegate visure e planimetrie catastali dei terreni oggetto dell'intervento;
- indicazione della coltivazione realizzata dal richiedente, sui terreni da recintare, negli anni precedenti (ultimi 3 anni);
- prospetto di spesa descrittiva sottoscritta dal richiedente;
- titolo di proprietà o altra documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei terreni, anche autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- copia delle domande di denuncia di danni da fauna selvatica, eventualmente presentate, dal 2012 a oggi;

La suddetta documentazione dovrà essere fatta pervenire alla **PEC parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it**.

ART.10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda rispetto ai requisiti previsti dal bando e alla documentazione obbligatoria da allegare. Tutta la documentazione da allegare alla domanda, prevista all'art. 9, è considerata obbligatoria. Nel caso

di mancata trasmissione parziale o totale della stessa la domanda potrà essere esclusa. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte e accompagnate da un documento di riconoscimento valido. Saranno istruite tutte le pratiche pervenute all'Ente nei termini e modalità previste all'art. 9. L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore si riserva di eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ente procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A seguito dell'istruttoria sarà attribuito, ad ogni domanda, un punteggio con conseguente pubblicazione della graduatoria per gli aventi diritto al contributo. Il punteggio per la formazione della graduatoria sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri:

- tipologia della coltura da recintare;
- dimensione del terreno da recintare;
- presentazione di domande di indennizzo negli anni precedenti;
- entità dei danni indennizzati.

In caso di parità di punteggio sarà considerata prioritaria la data di presentazione della domanda.

ART. 12 – GRADUATORIA FINALE

Ad ogni istanza sarà assegnato il punteggio secondo i parametri indicati all'articolo precedente al fine della definizione della graduatoria finale, a seguito della quale saranno indicate le istanze ammesse a contributo, quelle idonee ma non ammesse per esaurimento della disponibilità finanziaria e quelle escluse.

La graduatoria finale verrà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

ART. 14 PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente Avviso viene pubblicato, fino al giorno 28/02/2022, sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.parcoticinolagomaggiore.it, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti nonché nella sezione "News" del sito medesimo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Settore Tecnico- arch. Monica Perroni , Sede

operativa di Cameri (NO) –Telefono 011/4320060 email: mperroni@parcoticinolagomaggiore.it

Allegati: Modello A) – Facsimile domanda manifestazione d'interesse

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del Procedimento è Il Direttore dell'Ente Dott. Carlo Bider. Cerrione,

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Carlo Bider
(firmato digitalmente)